

## Elaborazione di Annarosa Luzzatto Volontaria per l'Ulivo

A cura della comunità di <u>www.perlulivo.it</u> Gennaio 2005

## Analisi comparata delle modifiche alla Legge 40/2004 introdotte dai singoli referendum abrogativi

IL TESTO DELLA LEGGE	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	IL TESTO DELLA LEGGE con le abrogazioni indicate dai quattro referendum.
	uesito 2. "Per consentire nuove cure per malattie come l'Alzheimer, il Parkinson, le sclerosi, il diabete, le cardiopatie, i tumori"	Quesito 3. "Per la tutela della salute della donna"	Quesito 4. "Per l'autodeterminazione e la tutela della salute della donna"	Quesito 5. "Per la fecondazione eterologa"	
Legge 19 febbraio 2004, n. 40 in materia di procreazione assistita  "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004	Promosso, come il quesito successivo e quello sulla fecondazione eterologa, dal "Comitato promotore referendum parzialmente abrogativi della legge sulla procreazione assistita", vuole che anche nel nostro Paese si possano sviluppare cure innovative per moltissime malattie gravi, oggi incurabili	Vuole aumentare le probabilità di successo della riproduzione assistita, garantire la libertà di scelta e la salute delle madri, diminuire i disagi personali e i costi e consentire una possibile soluzione alla trasmissione di malattie ereditarie.	Promosso dal "Comitato referendum per l'autodeterminazione e la tutela della salute della donna" il quesito è identico al precedente ma con in più l'abrogazione totale dell'articolo 1 della legge 40/2004. Vuole affermare che i diritti delle persone già nate non possono essere considerati equivalenti a quelli dell'embrione e mettere al riparo dal rischio che libertà acquisite dalle donne vengano rimesse in discussione.	Vuole consentire la donazione di gameti per rimediare ai casi di sterilità più gravi e per prevenire la trasmissione di malattie ereditarie quando uno o entrambi i potenziali genitori ne sono portatori.	Legge 19 febbraio 2004, n. 40 in materia di procreazione assistita  "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004
CAPO I PRINCÌPI GENERALI	Testo Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:	Testo Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:	Testo Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:	Testo Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:	CAPO I PRINCÌPI GENERALI
ART. 1. (Finalità).					ART. 1. (Finalità).

IL TESTO DELLA LEGGE	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	IL TESTO DELLA LEGGE con le abrogazioni indicate dai quattro referendum.
1. Al fine di favorire la		1. Al fine di favorire la	1. Al fine di favorire la		1. Al fine di favorire la
soluzione dei problemi		soluzione dei problemi	soluzione dei problemi		soluzione dei problemi
riproduttivi derivanti dalla		riproduttivi derivanti dalla	riproduttivi derivanti dalla		riproduttivi derivanti dalla
sterilità o dalla infertilità		sterilità o dalla infertilità	sterilità o dalla infertilità		sterilità o dalla infertilità
umana è consentito il ricorso		umana è consentito il ricorso	umana è consentito il ricorso		umana è consentito il ricorso
alla procreazione		alla procreazione	alla procreazione		alla procreazione
medicalmente assistita, alle		medicalmente assistita, alle	medicalmente assistita, alle		medicalmente assistita, alle
condizioni e secondo le		condizioni e secondo le	condizioni e secondo le		eondizioni e secondo le
modalità previste dalla		modalità previste dalla	modalità previste dalla		modalità previste dalla
presente legge, che assicura i		presente legge, che assicura i	presente legge, che assicura i		<del>presente legge, che assicura i</del>
diritti di tutti i soggetti		diritti di tutti i soggetti	diritti di tutti i soggetti		diritti di tutti i soggetti
coinvolti, compreso il		coinvolti, compreso il	coinvolti, compreso il		coinvolti, compreso il
concepito.		concepito.	concepito.		eoncepito.
2. Il ricorso alla procreazione		2. Il ricorso alla procreazione	2. Il ricorso alla procreazione		2. Il ricorso alla procreazione
medicalmente assistita è		medicalmente assistita è	medicalmente assistita è		medicalmente-assistita è
consentito qualora non vi		consentito qualora non vi	consentito qualora non vi		consentito qualora non vi siano
siano altri metodi terapeutici		siano altri metodi terapeutici	siano altri metodi terapeutici		altri metodi terapeutici efficaci
efficaci per rimuovere le cause		efficaci per rimuovere le cause	efficaci per rimuovere le cause		<del>per rimuovere le cause di</del>
di sterilità o infertilità.		di sterilità o infertilità.	di sterilità o infertilità.		sterilità o infertilità.
ART. 2.					ART. 2.
(Interventi contro la sterilità e la infertilità).					(Interventi contro la sterilità e la infertilità).

IL TESTO DELLA LEGGE	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	IL TESTO DELLA LEGGE con le abrogazioni indicate dai quattro referendum.
1. Il Ministro della salute,					1. Il Ministro della salute,
sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause					sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause
patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurne l'incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresí promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.					patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurne l'incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresí promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.
2. Per le finalità di cui al					2. Per le finalità di cui al
comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a					comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a
decorrere dal 2004.					decorrere dal 2004.

IL TESTO DELLA LEGGE	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	IL TESTO DELLA LEGGE con le abrogazioni indicate dai quattro referendum.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.					3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 3. (Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).					ART. 3. (Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:					1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita; d-ter) l'informazione sulle					"d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita; d-ter) l'informazione sulle
procedure per l'adozione e l'affidamento familiare".					procedure per l'adozione e l'affidamento familiare".

IL TESTO DELLA LEGGE	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	IL TESTO DELLA LEGGE con le abrogazioni indicate dai quattro referendum.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a					2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
carico della finanza pubblica.					della finanza pubblica.
CAPO II ACCESSO ALLE TECNICHE					CAPO II ACCESSO ALLE TECNICHE
ART. 4. (Accesso alle tecniche).					ART. 4. (Accesso alle tecniche).
Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo		Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo	Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo		1. Il ricorso alle teeniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo
quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere		quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere	quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere		<del>quando sia accertata</del> <del>l'impossibilità di rimuovere</del>
altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è		altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è	altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è		altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è
comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto		comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto	comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto		eomunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto
medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa		medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa	medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa		medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa
accertata e certificata da atto medico.		accertata e certificata da atto medico.	accertata e certificata da atto medico.		accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princípi:					2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princípi:
a) gradualità, al fine di evitare		a) gradualità, al fine di evitare	a) gradualità, al fine di evitare		a) gradualità, al fine di evitare
il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e		il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e	il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e		il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e
psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore		psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore	psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore		psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore
învasività;		invasività;	invasività;		invasività;
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.					b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.

IL TESTO DELLA LEGGE	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	IL TESTO DELLA LEGGE con le abrogazioni indicate dai quattro referendum.
3. È vietato il ricorso a				3. È vietato il ricorso a	3. È vietato il ricorso a
tecniche di procreazione				tecniche di procreazione	tecniche di procreazione
medicalmente assistita di tipo				medicalmente assistita di tipo	medicalmente assistita di tipo
eterologo.				eterologo.	eterologo.
ART. 5.					ART. 5.
(Requisiti soggettivi).					(Requisiti soggettivi).
1. Fermo restando quanto		1. Fermo restando quanto	1. Fermo restando quanto		1. Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 4, comma		stabilito dall'articolo 4, comma	stabilito dall'articolo 4, comma		stabilito dall'articolo 4, comma
1, possono accedere alle		1, possono accedere alle	1, possono accedere alle		1, possono accedere alle
tecniche di procreazione		tecniche di procreazione	tecniche di procreazione		tecniche di procreazione
medicalmente assistita coppie		medicalmente assistita coppie	medicalmente assistita coppie		medicalmente assistita coppie
di maggiorenni di sesso		di maggiorenni di sesso	di maggiorenni di sesso		di maggiorenni di sesso
diverso, coniugate o		diverso, coniugate o	diverso, coniugate o		diverso, coniugate o
conviventi, in età		conviventi, in età	conviventi, in età		conviventi, in età
potenzialmente fertile,		potenzialmente fertile,	potenzialmente fertile,		potenzialmente fertile,
entrambi viventi.		entrambi viventi.	entrambi viventi.		entrambi viventi.
ART. 6.					ART. 6.
(Consenso informato).					(Consenso informato).

LEGGE dich Cor	chiarati ammissibili dalla	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	IL TESTO DELLA LEGGE con le abrogazioni indicate dai quattro referendum.
1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.					1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.

IL TESTO DELLA LEGGE	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	IL TESTO DELLA LEGGE con le abrogazioni indicate dai quattro referendum.
2. Alla coppia devono essere					2. Alla coppia devono essere
prospettati con chiarezza i					prospettati con chiarezza i
costi economici dell'intera					costi economici dell'intera
procedura qualora si tratti di					procedura qualora si tratti di
strutture private autorizzate.					strutture private autorizzate.
3. La volontà di entrambi i		3. La volontà di entrambi i	3. La volontà di entrambi i		3. La volontà di entrambi i
soggetti di accedere alle		soggetti di accedere alle	soggetti di accedere alle		soggetti di accedere alle
tecniche di procreazione		tecniche di procreazione	tecniche di procreazione		tecniche di procreazione
medicalmente assistita è		medicalmente assistita è	medicalmente assistita è		medicalmente assistita è
espressa per iscritto		espressa per iscritto	espressa per iscritto		espressa per iscritto
congiuntamente al medico		congiuntamente al medico	congiuntamente al medico		congiuntamente al medico
responsabile della struttura,		responsabile della struttura,	responsabile della struttura,		responsabile della struttura,
secondo modalità definite con		secondo modalità definite con	secondo modalità definite con		secondo modalità definite con
decreto dei Ministri della		decreto dei Ministri della	decreto dei Ministri della		decreto dei Ministri della
giustizia e della salute,		giustizia e della salute,	giustizia e della salute,		giustizia e della salute, adottato
adottato ai sensi dell'articolo		adottato ai sensi dell'articolo	adottato ai sensi dell'articolo		ai sensi dell'articolo 17,
17, comma 3, della legge 23		17, comma 3, della legge 23	17, comma 3, della legge 23		comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro tre		agosto 1988, n. 400, entro tre	agosto 1988, n. 400, entro tre		agosto 1988, n. 400, entro tre
mesi dalla data di entrata in		mesi dalla data di entrata in	mesi dalla data di entrata in		mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.		vigore della presente legge.	vigore della presente legge.		vigore della presente legge. Tra
Tra la manifestazione della		Tra la manifestazione della	Tra la manifestazione della		la manifestazione della volontà
volontà e l'applicazione della		volontà e l'applicazione della	volontà e l'applicazione della		e l'applicazione della tecnica
tecnica deve intercorrere un		tecnica deve intercorrere un	tecnica deve intercorrere un		deve intercorrere un termine
termine non inferiore a sette		termine non inferiore a sette	termine non inferiore a sette		non inferiore a sette giorni. La
giorni. La volontà può essere		giorni. La volontà può essere	giorni. La volontà può essere		volontà può essere revocata da
revocata da ciascuno dei		revocata da ciascuno dei	revocata da ciascuno dei		ciascuno dei soggetti indicati
soggetti indicati dal presente		soggetti indicati dal presente	soggetti indicati dal presente		dal presente <del>comma fino al</del>
comma fino al momento della		comma fino al momento della	comma fino al momento della		momento della fecondazione
fecondazione dell'ovulo.		fecondazione dell'ovulo.	fecondazione dell'ovulo.		<del>dell'ovulo</del> .

IL TESTO DELLA LEGGE	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	IL TESTO DELLA LEGGE con le abrogazioni indicate dai quattro referendum.
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.					4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medicosanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.
tale decisione.  5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.					5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.
ART. 7. (Linee guida).  1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo					ART. 7. (Linee guida).  1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo
parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti					parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.  2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per					legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.  2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per
tutte le strutture autorizzate.					tutte le strutture autorizzate.

IL TESTO DELLA LEGGE	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	IL TESTO DELLA LEGGE con le abrogazioni indicate dai quattro referendum.
3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.					3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.
CAPO III DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO					CAPO III DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO
ART. 8. (Stato giuridico del nato).  1. I nati a seguito					ART. 8. (Stato giuridico del nato).  1. I nati a seguito
dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.					dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.
ART. 9. (Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre).					ART. 9. (Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre).

IL TESTO DELLA LEGGE	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	IL TESTO DELLA LEGGE con le abrogazioni indicate dai quattro referendum.
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.				1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.	1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di eui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere				codice.	2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere
nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.					nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto nó				3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi applicati alcun divitto nó	3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi caso fronti alcun diritto no
confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.				confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.	confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

IL TESTO DELLA LEGGE	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	IL TESTO DELLA LEGGE con le abrogazioni indicate dai quattro referendum.
CAPO IV REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA					CAPO IV REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
ART. 10.					ART. 10.
(Strutture autorizzate).					(Strutture autorizzate).
Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle					Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle
strutture pubbliche e private					strutture pubbliche e private
autorizzate dalle regioni e					autorizzate dalle regioni e
iscritte al registro di cui all'articolo 11.					iscritte al registro di cui all'articolo 11.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di					2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano definiscono con					Bolzano definiscono con
proprio atto, entro tre mesi					proprio atto, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge:					dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) i requisiti tecnico-scientifici					a) i requisiti tecnico-scientifici
e organizzativi delle strutture;					e organizzativi delle strutture;
b) le caratteristiche del					b) le caratteristiche del
personale delle strutture;					personale delle strutture;
c) i criteri per la					c) i criteri per la
determinazione della durata					determinazione della durata
delle autorizzazioni e dei casi					delle autorizzazioni e dei casi
di revoca delle stesse;					di revoca delle stesse;
d) i criteri per lo svolgimento					d) i criteri per lo svolgimento
dei controlli sul rispetto delle					dei controlli sul rispetto delle
disposizioni della presente					disposizioni della presente
legge e sul permanere dei					legge e sul permanere dei
requisiti tecnico-scientifici e					requisiti tecnico-scientifici e
organizzativi delle strutture.					organizzativi delle strutture.

IL TESTO DELLA LEGGE	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	IL TESTO DELLA LEGGE con le abrogazioni indicate dai quattro referendum.
ART. 11.					ART. 11.
(Registro).					(Registro).
1. È istituito, con decreto del					1. È istituito, con decreto del
Ministro della salute, presso					Ministro della salute, presso
l'Istituto superiore di sanità, il					l'Istituto superiore di sanità, il
registro nazionale delle					registro nazionale delle
strutture autorizzate					strutture autorizzate
all'applicazione delle tecniche					all'applicazione delle tecniche
di procreazione medicalmente					di procreazione medicalmente
assistita, degli embrioni					assistita, degli embrioni
formati e dei nati a seguito					formati e dei nati a seguito
dell'applicazione delle tecniche					dell'applicazione delle tecniche
medesime.					medesime.
2. L'iscrizione al registro di cui					2. L'iscrizione al registro di cui
al comma 1 è obbligatoria.					al comma 1 è obbligatoria.
3. L'Istituto superiore di sanità					3. L'Istituto superiore di sanità
raccoglie e diffonde, in					raccoglie e diffonde, in
collaborazione con gli					collaborazione con gli
osservatori epidemiologici					osservatori epidemiologici
regionali, le informazioni					regionali, le informazioni
necessarie al fine di consentire					necessarie al fine di consentire
la trasparenza e la pubblicità					la trasparenza e la pubblicità
delle tecniche di procreazione					delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita adottate					medicalmente assistita adottate
e dei risultati conseguiti.					e dei risultati conseguiti.
4. L'Istituto superiore di sanità					4. L'Istituto superiore di sanità
raccoglie le istanze, le					raccoglie le istanze, le
informazioni, i suggerimenti,					informazioni, i suggerimenti, le
le proposte delle società					proposte delle società
scientifiche e degli utenti					scientifiche e degli utenti
riguardanti la procreazione					riguardanti la procreazione
medicalmente assistita.					medicalmente assistita.

IL TESTO DELLA LEGGE	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	IL TESTO DELLA LEGGE con le abrogazioni indicate dai quattro referendum.
5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 15					5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 15 nonché
nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.  6. All'onere derivante dall'attuazione base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con					ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.  6. All'onere derivante dall'attuazione base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.					le occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO V DIVIETI E SANZIONI ART. 12.					CAPO V DIVIETI E SANZIONI ART. 12.
(Divieti generali e sanzioni).  1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è				1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è	(Divieti generali e sanzioni).  1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.				punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.	punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 curo.

IL TESTO DELLA LEGGE	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	IL TESTO DELLA LEGGE con le abrogazioni indicate dai quattro referendum.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.  3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una					2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.  3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una
dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si					dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si
applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.					applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.					4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

IL TESTO DELLA LEGGE	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	IL TESTO DELLA LEGGE con le abrogazioni indicate dai quattro referendum.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.					5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.					6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresí, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.  8. Non sono punibili l'uomo o	7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresí, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.			8. Non sono punibili l'uomo o	7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza; eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresí, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.  8. Non sono punibili l'uomo o
la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.				la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.	la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi +, 2, 4 e 5.

IL TESTO DELLA LEGGE	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	IL TESTO DELLA LEGGE con le abrogazioni indicate dai quattro referendum.
9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.					9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.
10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può essere					10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.
revocata.  CAPO VI MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE					CAPO VI MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE
ART. 13. (Sperimentazione sugli embrioni umani).  1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun					ART. 13. (Sperimentazione sugli embrioni umani).  1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun
embrione umano.  2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela dalla suluta e alla guillume.	2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della soluta e allo suitune.				embrione umano.  2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della soluta e alla cui luppo
della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.	della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.				della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

IL TESTO DELLA LEGGE	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	IL TESTO DELLA LEGGE con le abrogazioni indicate dai quattro referendum.
3. Sono, comunque, vietati:					3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni					a) la produzione di embrioni
umani a fini di ricerca o di					umani a fini di ricerca o di
sperimentazione o comunque a					sperimentazione o comunque a
fini diversi da quello previsto					fini diversi da quello previsto
dalla presente legge;					dalla presente legge;
b) ogni forma di selezione a		b) ogni forma di selezione a	b) ogni forma di selezione a		b) ogni forma di selezione a
scopo eugenetico degli		scopo eugenetico degli	scopo eugenetico degli		scopo eugenetico degli
embrioni e dei gameti ovvero		embrioni e dei gameti ovvero	embrioni e dei gameti ovvero		embrioni e dei gameti ovvero
interventi che, attraverso		interventi che, attraverso	interventi che, attraverso		interventi che, attraverso
tecniche di selezione, di		tecniche di selezione, di	tecniche di selezione, di		tecniche di selezione, di
manipolazione o comunque		manipolazione o comunque	manipolazione o comunque		manipolazione o comunque
tramite procedimenti artificiali,		tramite procedimenti artificiali,	tramite procedimenti artificiali,		tramite procedimenti artificiali,
siano diretti ad alterare il		siano diretti ad alterare il	siano diretti ad alterare il		siano diretti ad alterare il
patrimonio genetico		patrimonio genetico	patrimonio genetico		patrimonio genetico
dell'embrione o del gamete		dell'embrione o del gamete	dell'embrione o del gamete		dell'embrione o del gamete
ovvero a predeterminarne		ovvero a predeterminarne	ovvero a predeterminarne		ovvero a predeterminarne
caratteristiche genetiche, ad		caratteristiche genetiche, ad	caratteristiche genetiche, ad		caratteristiche genetiche, ad
eccezione degli interventi		eccezione degli interventi	eccezione degli interventi		eccezione degli interventi
aventi finalità diagnostiche e		aventi finalità diagnostiche e	aventi finalità diagnostiche e		aventi finalità diagnostiche e
terapeutiche, di cui al comma 2		terapeutiche, di cui al comma 2	terapeutiche, di cui al comma 2		terapeutiche, di eui al comma 2
del presente articolo;		del presente articolo;	del presente articolo;		<del>del presente articolo</del> ;
c) interventi di clonazione	c) interventi di clonazione				c) interventi <del>di elonazione</del>
mediante trasferimento di	mediante trasferimento di				mediante trasferimento di
nucleo o di scissione precoce	nucleo o di scissione precoce				nucleo o di scissione precoce
dell'embrione o di ectogenesi	dell'embrione o di ectogenesi				dell'embrione o di ectogenesi
sia a fini procreativi sia di	sia a fini procreativi sia di				sia a fini procreativi sia di
ricerca;	ricerca;				ricerca;
d) la fecondazione di un					d) la fecondazione di un
gamete umano con un gamete					gamete umano con un gamete
di specie diversa e la					di specie diversa e la
produzione di ibridi o di					produzione di ibridi o di
chimere.					chimere.

IL TESTO DELLA LEGGE	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	IL TESTO DELLA LEGGE con le abrogazioni indicate dai quattro referendum.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.					4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.					5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.
ART. 14. (Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).  1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n.	1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n.				ART. 14. (Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).  1. È vietata la erioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n.

IL TESTO DELLA LEGGE	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	IL TESTO DELLA LEGGE con le abrogazioni indicate dai quattro referendum.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnicoscientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.  3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.  4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n.		2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnicoscientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.  3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.	2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnicoscientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.  3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.		2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnicoscientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.  3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.  4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.					5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.

IL TESTO DELLA LEGGE	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	IL TESTO DELLA LEGGE con le abrogazioni indicate dai quattro referendum.
6. La violazione di uno dei					6. La violazione di uno dei
divieti e degli obblighi di cui					divieti e degli obblighi di cui ai
ai commi precedenti è punita					commi precedenti è punita con
con la reclusione fino a tre					la reclusione fino a tre anni e
anni e con la multa da 50.000 a					con la multa da 50.000 a
150.000 euro.					150.000 euro.
7. È disposta la sospensione					7. È disposta la sospensione
fino ad un anno dall'esercizio					fino ad un anno dall'esercizio
professionale nei confronti					professionale nei confronti
dell'esercente una professione					dell'esercente una professione
sanitaria condannato per uno					sanitaria condannato per uno
dei reati di cui al presente					dei reati di cui al presente
articolo.  8. È consentita la					articolo.  8. È consentita la
8. E consentita la crioconservazione dei gameti					crioconservazione dei gameti
maschile e femminile, previo					maschile e femminile, previo
consenso informato e scritto.					consenso informato e scritto.
9. La violazione delle					9. La violazione delle
disposizioni di cui al comma 8					disposizioni di cui al comma 8
è punita con la sanzione					è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da					amministrativa pecuniaria da
5.000 a 50.000 euro.					5.000 a 50.000 euro.
CAPO VII					CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI E					DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE					TRANSITORIE
ART. 15.					ART. 15.
(Relazione al Parlamento).					(Relazione al Parlamento).
1. L'Istituto superiore di sanità					1. L'Istituto superiore di sanità
predispone, entro il 28					predispone, entro il 28
febbraio di ciascun anno, una					febbraio di ciascun anno, una
relazione annuale per il					relazione annuale per il
Ministro della salute in base ai					Ministro della salute in base ai
dati raccolti ai sensi					dati raccolti ai sensi
dell'articolo 11, comma 5,					dell'articolo 11, comma 5,
sull'attività delle strutture					sull'attività delle strutture
autorizzate, con particolare					autorizzate, con particolare
riferimento alla valutazione					riferimento alla valutazione
epidemiologica delle tecniche					epidemiologica delle tecniche
e degli interventi effettuati.					e degli interventi effettuati.

IL TESTO DELLA LEGGE	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	IL TESTO DELLA LEGGE con le abrogazioni indicate dai quattro referendum.
2. Il Ministro della salute, sulla					2. Il Ministro della salute, sulla
base dei dati indicati al comma					base dei dati indicati al comma
1, presenta entro il 30 giugno					1, presenta entro il 30 giugno
di ogni anno una relazione al					di ogni anno una relazione al
Parlamento sull'attuazione					Parlamento sull'attuazione
della presente legge.					della presente legge.
ART. 16. (Obiezione di coscienza).					ART. 16. (Obiezione di coscienza).
1. Il personale sanitario ed					1. Il personale sanitario ed
esercente le attività sanitarie					esercente le attività sanitarie
ausiliarie non è tenuto a					ausiliarie non è tenuto a
prendere parte alle procedure					prendere parte alle procedure
per l'applicazione delle					per l'applicazione delle
tecniche di procreazione					tecniche di procreazione
medicalmente assistita					medicalmente assistita
disciplinate dalla presente					disciplinate dalla presente
legge quando sollevi obiezione					legge quando sollevi obiezione
di coscienza con preventiva					di coscienza con preventiva
dichiarazione. La					dichiarazione. La dichiarazione
dichiarazione dell'obiettore					dell'obiettore deve essere
deve essere comunicata entro					comunicata entro tre mesi dalla
tre mesi dalla data di entrata in					data di entrata in vigore della
vigore della presente legge al					presente legge al direttore
direttore dell'azienda unità					dell'azienda unità sanitaria
sanitaria locale o dell'azienda					locale o dell'azienda
ospedaliera, nel caso di					ospedaliera, nel caso di
personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di					personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di
personale dipendente da					personale dipendente da
strutture private autorizzate o					strutture private autorizzate o
accreditate.					accreditate.
2. L'obiezione può essere					2. L'obiezione può essere
sempre revocata o venire					sempre revocata o venire
proposta anche al di fuori dei					proposta anche al di fuori dei
termini di cui al comma 1, ma					termini di cui al comma 1, ma
in tale caso la dichiarazione					in tale caso la dichiarazione
produce effetto dopo un mese					produce effetto dopo un mese
dalla sua presentazione agli					dalla sua presentazione agli
organismi di cui al comma 1.					organismi di cui al comma 1.

IL TESTO DELLA LEGGE	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	IL TESTO DELLA LEGGE con le abrogazioni indicate dai quattro referendum.
3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente					3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente
l'intervento.					l'intervento.
ART. 17. (Disposizioni transitorie).					ART. 17. (Disposizioni transitorie).
1. Le strutture e i centri iscritti					1. Le strutture e i centri iscritti
nell'elenco predisposto presso					nell'elenco predisposto presso
l'Istituto superiore di sanità ai					l'Istituto superiore di sanità ai
sensi dell'ordinanza del					sensi dell'ordinanza del
Ministro della sanità del 5					Ministro della sanità del 5
marzo 1997, pubblicata nella					marzo 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7					Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7
marzo 1997, sono autorizzati					marzo 1997, sono autorizzati
ad applicare le tecniche di					ad applicare le tecniche di
procreazione medicalmente					procreazione medicalmente
assistita, nel rispetto delle					assistita, nel rispetto delle
disposizioni della presente					disposizioni della presente
legge, fino al nono mese					legge, fino al nono mese
successivo alla data di entrata					successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge.					in vigore della presente legge.

IL TESTO DELLA LEGGE	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	IL TESTO DELLA LEGGE con le abrogazioni indicate dai quattro referendum.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione del presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro.					2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione del presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità e i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2.  ART. 18.  (Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita).					3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità e i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2.  ART. 18.  (Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita).

IL TESTO DELLA LEGGE	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	IL TESTO DELLA LEGGE con le abrogazioni indicate dai quattro referendum.
1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.					1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.					2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

IL TESTO DELLA LEGGE	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005	IL TESTO DELLA LEGGE con le abrogazioni indicate dai quattro referendum.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.					3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.